

Statuto della commissione delle finanze della diocesi di Coira

emanato dalla commissione delle finanze della diocesi di Coira il 14 aprile 1999 a norma del § 10 cpv. 2 del decreto del vescovo diocesano del 12 settembre 1986 sull'amministrazione delle finanze della diocesi di Coira

A. Scopo e funzione

Art. 1 In generale

¹ La commissione delle finanze consiglia e sostiene la direzione della diocesi nel reperimento e nell'impiego dei mezzi finanziari destinati all'adempimento delle funzioni diocesane.

² Essa rappresenta per il tramite dei suoi membri le organizzazioni ecclesiaromatiche (organizzazioni ecclesiaromatiche cantonali) dei cantoni nel territorio amministrativo della diocesi (cantoni della diocesi) di fronte al vescovo diocesano ed al suo consiglio d'amministrazione:

1. nella resa dei conti dell'amministrazione finanziaria della diocesi;
2. nel consigliare e proporre come siano da impiegare i mezzi finanziari dell'amministrazione diocesana.

Art. 2 Parere sul preventivo e proposta del contributo alla cassa diocesana

La commissione delle finanze:

1. esprime all'attenzione della direzione della diocesi il proprio parere sulla bozza di preventivo elaborata dall'amministrazione delle finanze della diocesi per l'anno civile entrante;
2. propone alle competenti organizzazioni ecclesiaromatiche dei singoli Cantoni della diocesi il versamento di un contributo alla cassa diocesana;
3. esprime il proprio parere sul conto annuale e prende atto del rapporto dei revisori.

B. Organizzazione

Art. 3 Composizione e nomina

¹ La commissione delle finanze si compone di un delegato di ciascuna organizzazione ecclesiaromatica cantonale dei Grigioni, di Svitto, di Glarona, di Uri, di Obwalden, di Nidwalden e di Zurigo.

² Il membro ed il suo/la sua supplente sono nominati dall'istanza competente delle organizzazioni ecclesiaromatiche cantonali secondo il cpv. 1.

Art. 4 Altri partecipanti alle sedute

¹ I membri del consiglio d'amministrazione prendono parte alle sedute della commissione delle finanze senza diritto di voto. Per questioni particolari la commissione delle finanze può far capo a degli esperti.

² Il vescovo diocesano ed i vescovi ausiliari, risp. i vicari generali, sono invitati alle sedute mediante l'invio della lista delle trattande e dei relativi allegati.

Art. 5 Direzione e tenuta del protocollo

La commissione delle finanze sceglie fra i suoi membri uno o una presidente, uno o una vicepresidente, nonché un attuario o un'attuarista responsabile della tenuta del protocollo.

Art. 6 Facoltà di decisione e deliberare

La commissione delle finanze è competente a decidere se è presente la maggioranza dei membri, risp. dei supplenti aventi diritto di voto. Essa prende le proprie decisioni e procede alle nomine di sua competenza mediante votazione aperta ed a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto determinante spetta al presidente.

C. Attività e procedura*I. Preventivo***Art. 7** Bozza del consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione sottopone annualmente entro la fine di ottobre alla commissione delle finanze una bozza dettagliata del preventivo dell'amministrazione finanziaria della diocesi per l'anno entrante.

² Unitamente alla bozza del preventivo il consiglio d'amministrazione propone l'ammontare del contributo previsto per l'anno entrante da versare alla cassa diocesana da parte delle singole organizzazioni ecclesiastiche dei cantoni diocesani.

Art. 8 Parere e proposte della commissione delle finanze

¹ La commissione delle finanze esprime di regola entro il 25 novembre il proprio parere sulla bozza di preventivo del consiglio d'amministrazione. In sede d'esame essa è autorizzata:

1. a richiedere al consiglio d'amministrazione ulteriori informazioni nonché la visione di documenti complementari;

2. a sottoporre in esame al consiglio d'amministrazione a mano della direzione della diocesi delle proposte sulle singole voci del preventivo, nonché su questioni e richieste riguardanti il contenuto dello stesso.

² Tutte le constatazioni e le decisioni della commissione delle finanze sono da annotare a protocollo e da accompagnare con una breve motivazione all'attenzione del consiglio d'amministrazione e della direzione della diocesi.

³ In base ai risultati dell'esame, la commissione delle finanze esprime il proprio parere sul preventivo per l'anno civile entrante nei confronti del consiglio d'amministrazione all'attenzione della direzione della diocesi.

Art. 9 Motivazione in caso di divergenze

Qualora il consiglio d'amministrazione, risp. la direzione della diocesi, non intendano attenersi al preventivo della commissione delle finanze secondo l'art. 8 cpv. 2, essi sono tenuti ad informare la commissione delle finanze sulle proprie decisioni con una breve motivazione.

Art. 10 Informazione e raccomandazione per il contributo

¹ La commissione delle finanze informa per il tramite dei propri membri la presidenza delle competenti organizzazioni ecclesiastiche cantonali per quanto riguarda:

1. il risultato dell'esame del preventivo secondo l'art. 8 e l'art. 9;
2. la proposta concernente il contributo delle singole organizzazioni ecclesiastiche cantonali.

² Nel contempo la commissione delle finanze, per il tramite dei propri membri, raccomanda alle organizzazioni ecclesiastiche cantonali di provvedere entro la fine di agosto al versamento del contributo alla cassa diocesana.

Art. 11 Importo del contributo

¹ L'importo del contributo annuale alla cassa diocesana è commisurato al numero delle persone cattoliche delle singole organizzazioni ecclesiastiche dei cantoni diocesani secondo l'ultimo censimento federale.

² Sono riservate convenzioni particolari o decisioni (proposte) della commissione delle finanze divergenti da quanto previsto al cpv. 1.

*II. Conto annuale e rapporto dei revisori***Art. 12** Invio del conto annuale e del rapporto dei revisori

¹ Il consiglio d'amministrazione sottopone annualmente entro la fine di giugno alla commissione delle finanze il conto dettagliato riguardante l'amministrazione delle finanze della diocesi unitamente al rapporto dei revisori.

² Quale informazione preliminare provvisoria all'attenzione delle organizzazioni ecclesiastiche dei cantoni diocesani, il consiglio d'amministrazione allega al conto annuale una distinta dei presumibili contributi da versare per l'anno entrante alla cassa diocesana.

Art. 13 Esame del conto annuale e parere in merito

¹ La commissione delle finanze esprime annualmente all'attenzione del consiglio d'amministrazione e della direzione della diocesi il proprio parere in merito al conto presentato dall'amministrazione delle finanze della diocesi. Essa prende atto del rapporto dei revisori sui singoli reparti dell'amministrazione finanziaria ed esamina le proposte e le osservazioni dei revisori.

² Nell'ambito dell'esame del conto annuale e del rapporto dei revisori la commissione delle finanze è autorizzata a richiedere al consiglio d'amministrazione ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché la visione di altri documenti.

³ I membri della commissione delle finanze informano la presidenza delle rispettive organizzazioni ecclesiastiche cantonali sui risultati del conto annuale.

Art. 14 Informazione

La commissione delle finanze rilascia di volta in volta un comunicato in merito al risultato del conto annuale sulla scorta di una bozza preparata dal consiglio d'amministrazione.

D. Disposizioni finali e transitorie**Art. 15** Recesso dallo statuto

Le competenti organizzazioni ecclesiastiche cantonali sono autorizzate a recedere dal presente statuto alla fine di ogni anno civile. Il recesso va comunicato in forma scritta con un preavviso di almeno sei mesi al presidente della commissione delle finanze ed al vescovo diocesano.

Art. 16 Approvazione quale premessa di validità

¹ Ai fini della sua validità questo statuto necessita dell'approvazione:

1. del vescovo diocesano di Coira;
2. delle competenti organizzazioni ecclesiastiche cantonali.

² Il cpv. 1 vale anche per una revisione parziale dello statuto della commissione delle finanze.

Art. 17 Entrata in vigore e diritto transitorio

¹ Questo statuto entra in vigore non appena sia stata rilasciata l'approvazione del vescovo diocesano e della maggioranza delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali. Esso sostituisce lo statuto della commissione delle finanze del 23 giugno 1970.

² Il primo quadriennio di mandato ai sensi dell'art. 5 inizia il 1° gennaio 1999.

Coira, 14 aprile 1999

Per la commissione delle finanze:

Il presidente:
Herbert Enz

L'attuario:
Gaudenz Willi

Si approva lo statuto di cui sopra:

Coira, 2 dicembre 1999

Il vescovo diocesano di Coira
Amédée Grab

Alfred Schriber, vicecancelliere

Approvazione
delle organizzazioni ecclesiastiche dei cantoni diocesani:

(Firma degli incaricati competenti):

Uri: Herbert Enz, presidente

Glarona: Rolf Bossi, presidente

Nidwalden: Max Albisser, presidente

Svitto: Hans Iten, presidente

Grigioni: Luis Pajarola, presidente

Zurigo: Giorgio Prestele, segretario generale